



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISTA POLIUSO E DEL CHIOSCO BAR PRESSO IL PARCO VERDE, SITO IN VIA MONTESSORI

ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della pista poliuso e del chiosco bar attrezzato presso il "Parco Verde", sito in via Montessori, che comprende l'attività di somministrazione alimenti e bevande stagionale all'interno del chiosco ed attività connesse.

La pista con annesso chiosco bar e parco pubblico consta dei seguenti elementi:

pista poliuso, chiosco bar, servizi igienici, impianto di illuminazione, attrezzatura interna (bancone frigo in acciaio inox, lavabo in acciaio inox, bancone in legno). L'immobile viene consegnato nello stato di diritto, di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.

Il servizio consiste nella gestione del chiosco ed in particolare dell'attività di somministrazione alimenti e bevande stagionale all'interno dello stesso manufatto ed attività connesse, quali la pulizia dell'area circostante come di seguito specificato.

La concessione ha altresì per oggetto la collaborazione con il Comune di Serra de' Conti, nell'organizzazione di attività aggregative per famiglie, giovani e anziani.

Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e, anche se si realizza a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività, trattasi di mezzi strumentali per lo svolgimento del servizio in oggetto e pertanto non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della Legge n. 392/1978.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto e delle relative prestazioni è stagionale, svolta per un minimo di 4 (quattro) mesi. Nel caso di apertura per un periodo superiore ai 4 mesi, ma comunque inferiore a 7 mesi (in base a quanto stabilito dall'art. 9 del Reg. Regionale n. 5/2011), il canone mensile viene adeguato con ulteriore pagamento per ogni giorno di apertura aggiuntivo pari al rapporto tra il canone di aggiudicazione e 30 (giorni mensili).

Il servizio potrà essere avviato dopo la comunicazione di aggiudicazione della concessione. Il concessionario sarà tenuto all'avvio del servizio, previa sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

L'inizio della concessione del servizio è subordinato alla formale consegna della struttura tramite redazione di apposito verbale in contraddittorio. Alla scadenza della concessione non è dovuta al concessionario nessuna indennità di avviamento.

Il Concessionario, per gli anni successivi (2023-2024), dovrà inviare tempestiva comunicazione con indicazione della data di apertura stagionale, entro 15 giorni, all'Ufficio Lavori Pubblici.

Per ogni anno di contratto, il termine ultimo di data di apertura massima stagionale è fissata al 15



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

maggio.

Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E INCASSI PER IL CONCESSIONARIO

Il valore del contratto di concessione è stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in € **37.118,18** per le tre annualità 2022-2023-2024. Tale previsione di incassi non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del chiosco del Parco Verde. Gli introiti derivanti dalla gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in oggetto sono incassati direttamente dal concessionario.

Art. 4 – ONERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Gli oneri per il concessionario del servizio sono di seguito riportati:

- dovrà corrispondere al Comune un canone di concessione per ciascun mese di attività equivalente a quello posto a base di gara di € **200,00/mese**, oltre IVA di legge, aumentato del rialzo offerto in sede di offerta economica. Il canone mensile viene adeguato con ulteriore pagamento per ogni giorno di apertura aggiuntivo ai 4 mesi prescritti, pari al rapporto tra il canone di aggiudicazione e 30 (giorni mensili).

Il concessionario verserà il primo canone annuo alla stipula del contratto: per gli anni successivi, il canone annuale andrà versato entro e non oltre il 10 Maggio. Detto canone sarà aggiornato annualmente in aumento nel limite del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (mese di riferimento gennaio).

La ditta affidataria non può, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non può far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il parziale o mancato pagamento del canone oltre i 30 giorni, dà facoltà al Comune di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;

- dovrà intestarsi gli allacci alle reti dei servizi (quali energia elettrica, acqua, ecc.) assumendo a proprio carico i relativi oneri per i consumi;
- dovrà provvedere al pagamento della tassa sui rifiuti;
- farsi carico degli oneri per espletare i servizi di pulizia dell'area circostante al chiosco meglio descritti nel successivo art. 5;
- sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature.

Gli oneri economici correlati agli interventi necessari all'avvio dell'esercizio dell'attività sono a totale carico del concessionario aggiudicatario.

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel rispetto della disciplina di settore da art. 60 ad art. 70 della L.R. 27/2009 e reg. n. 5/2011. In particolare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve essere svolta nei limiti e con le modalità



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

contenute nella Notifica di Inizio Attività (NIA) Sanitaria. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il concessionario si impegna:

- ad ottenere tutte le autorizzazioni e licenze necessarie a svolgere attività di bar e di preparazione e somministrazione di alimenti;
- a garantire l'apertura del bar nel periodo minimo dal 15 maggio al 15 settembre, dalle ore 17 alle ore 23 per almeno 6 gg settimanali, salvo deroghe da richiedere al Comune nell'ambito della regolamentazione vigente. Il Comune si riserva di prendere adeguati provvedimenti per evitare che eventuali fruitori della struttura fuori dall'orario di apertura del bar danneggino la struttura medesima e disturbino la quiete pubblica: il Comune di Serra de' Conti si riserva la possibilità di apportare, anche su richiesta del concessionario, modifiche agli orari sopra indicati, compresi gli orari di apertura dei locali adibiti a servizi igienici, in presenza di particolari eventi ed a seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti disturbo alla quiete pubblica;
- alla manutenzione ordinaria della struttura, in particolare alla pulizia dell'area circostante alla pista compreso il taglio della vegetazione:
 - a. nella scarpata a monte della pista poliuso, parte alta;
 - b. per il 50% della scarpata verso i campi da tennis;
 - c. nella scarpata retrostante il chiosco, lato ingresso;
 - d. nell'area in adiacenza ai servizi igienici;
- manutenzione ordinaria, cura, sistemazione e pulizia del Chiosco, dell'attrezzatura presente e dei servizi igienici annessi (con cadenza giornaliera);
- alla pulizia dei cestini portarifiuti, del fogliame nonché quant'altro presente nell'area concessa;
- alla intestazione di tutte le forniture di servizi (ad es.: acqua, elettricità, ecc.) e al pagamento dei relativi consumi;
- al regolare pagamento delle imposte comunali: il mancato pagamento comporterà l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto di concessione.

Il Comune di Serra de' Conti si riserva, concordandone preventivamente le date con il concessionario, l'uso della pista poliuso e relativi accessori esistenti all'interno del "Parco Verde" per massimo n. 5 iniziative. In questo caso le spese sono a carico del gestore, escluse quelle di organizzazione della manifestazione.

Il concessionario deve espletare il servizio di somministrazione alimenti e bevande con personale in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 61 della L.R. 27/2009, l'eventuale preposto all'attività deve parimenti essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla citata disciplina. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria potrà organizzare iniziative di animazione ed eventi purché coerenti e non in



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

contrasto con la programmazione delle iniziative del Comune e nel rispetto dei regolamenti comunali in materia di attività rumorose e di pubblico spettacolo: iniziative rivolte a bambini, ragazzi ed anziani potranno essere svolte in orario mattutino o pomeridiano; manifestazioni ed eventi riconducibili al pubblico spettacolo potranno svolgersi solo ed esclusivamente se previamente autorizzati dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia; nel caso di eventi che comportino il montaggio di praticabili o palchi, gli stessi non dovranno essere montati sugli spazi verdi; in occasione degli eventi l'onere della pulizia degli ulteriori spazi utilizzati è a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà espletare ogni altro adempimento previsto dalle norme o dal presente capitolato, anche qualora in questo articolo non espressamente richiamato.

Il concessionario dovrà trasmettere, a mezzo PEC, entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Ufficio Lavori Pubblici il resoconto degli incassi derivanti dall'attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del chiosco.

Il Concessionario dovrà fare uso del chiosco, dell'area annessa, delle attrezzature e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura ed esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione. Il concessionario dovrà mantenere il chiosco, le attrezzature ed apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza e provvedendo alle spese di ordinaria manutenzione e comunque alla riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate. Spettano al concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, macchinari ed arredi.

Eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti.

La ditta affidataria del servizio dovrà inoltre rispettare le seguenti norme:

- Garantire la presenza costante del numero degli addetti previsti per il servizio offerto, procedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- Applicare al personale dipendente le vigenti norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi e osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente;
- Assicurare il servizio con idonea completezza e qualità, applicando prezzi corretti, provvedendo ad esporre al pubblico costantemente e regolarmente il tariffario.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PISTA, DEL CHIOSCO E DEL PARCO

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune di Serra de' Conti:

- pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o dall'attività svolta;
- esecuzione della manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili consegnati onde assicurare la piena e continua funzionalità della pista, del Chiosco e del Parco, nonché l'adozione delle cautele



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e sollevandone il Comune di Serra de' Conti;

- provvedere a sue cure e spese agli arredi ed attrezzature necessarie per il perfetto funzionamento del chiosco bar;
- assumere tutti gli oneri fiscali relativi all'esercizio di cui trattasi comprese le spese della tenuta del registratore di cassa;
- reintegrazione o manutenzione straordinaria delle cose elencate nel verbale di consegna che dalla visita risultino essere deperite, asportate o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale, entro 15 (quindici) giorni dalla constatazione, fatte salve le possibilità di rivalsa del Comune di Serra de' Conti sul deposito cauzionale recuperandone le spese;
- mantenimento costante, anche da parte del personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;
- obbligo di segnalazione al Comune di Serra de' Conti di qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato;
- obbligo di fornire al Comune di Serra de' Conti dati, notizie, informazioni ed ogni altro elemento connesso allo svolgimento della concessione:
- accettare tutte le modifiche, sia strutturali o di ampliamento dell'impianto, sia normative che il Comune di Serra de' Conti dovesse far eseguire;
- la predisposizione di modifiche alla struttura attuale, oltre all'ottenimento dei permessi edilizi necessari, dovranno essere previamente approvate dal Comune di Serra de' Conti. Tale approvazione non comporta necessariamente la partecipazione alle spese, pur configurandosi come interventi di manutenzione straordinaria;
- il concessionario deve garantire il libero accesso al parco negli orari di apertura e un'adeguata manutenzione dello stesso tale da garantire la costante fruizione del parco ed un dignitoso decoro dello stesso su tutta la sua estensione. Nello specifico la manutenzione ordinaria comprende quanto di seguito elencato con esclusione di danni causati da atti vandalici ed eventi naturali e non imputabili al concessionario:
- la riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, piccole riparazioni a rivestimenti e pavimenti interni, la manutenzione della pista poliuro, la riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, logorate dall'uso (maniglie, lucchetti ecc.);
- la riparazione e sostituzione di accessori idraulici (rubinetti ecc.);
- la riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature in conseguenza dell'uso; cambio di lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di illuminazione interni ai locali;
- il concessionario è responsabile del rispetto degli orari di apertura e chiusura del parco;
- il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla riduzione di rumori molesti derivanti dallo svolgimento dell'attività al fine di evitare disturbo alla popolazione residente, ottemperando ai suggerimenti pratici formulati dal Comune di Serra de' Conti.

Il concessionario dovrà comunicare l'eventuale disdetta anticipata del contratto di concessione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi: in caso contrario il Comune di Serra de' Conti introiterà l'intera



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

cauzione.

ART. 7 – DIVIETI

E' fatto assoluto ed espresso divieto, a pena di decadenza della concessione, di installare nel chiosco video-giochi, slot machine e ogni gioco d'azzardo.

Al concessionario è fatto altresì divieto di:

- cedere la concessione a terzi, fatta salva l'ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 175 comma 1 lett. d del D.Lgs n. 50/2016, e comunque previa autorizzazione da parte del Comune di Serra de' Conti;
- apportare modifiche ai beni immobili senza il consenso scritto da parte del Comune di Serra de' Conti;
- utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente Capitolato;
- consentire l'ingresso e lo stazionamento agli animali privi del guinzaglio. Inoltre, il proprietario sarà tenuto all'immediata e totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI SERRA DE'CONTI

E' posto a carico del Comune di Serra de' Conti l'onere di manutenzione straordinaria dell'edificio Chiosco bar e della pista poliuso, con esclusione di quella che si dovesse rendere necessaria a causa di negligenza, incuria o imperizia del concessionario.

In particolare sono posti a carico del Comune di Serra de' Conti:

- la sostituzione di attrezzature danneggiate non dal concessionario o per sua negligenza e quanto non compreso nella manutenzione ordinaria;
- l'assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti fissi all'interno del Parco Verde.

L'Amministrazione potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sulla corretta gestione del servizio, sullo stato di manutenzione del chiosco, sull'adeguato servizio di pulizia, sul rispetto degli orari degli eventuali eventi e manifestazioni organizzati e comunque per verificare quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di contratti pubblici e diritto del lavoro, ed ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettiva ottemperanza.

Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o ad opere e materiali, compresa la mancata manutenzione ed il non corretto espletamento dei servizi assegnati. In ogni caso, provvede tempestivamente, ed a proprie



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

spese, al risarcimento dei danni causati.

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il gestore informa tempestivamente l'Amministrazione Comunale e comunque si presta a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il gestore del chiosco si impegna a mantenere, dalla data di sottoscrizione del contratto e /o di consegna anticipata del servizio e fino alla data di scadenza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) da consegnare in copia al Comune prima della stipula del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio se antecedente. In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell'attività esercitata, all'immobile ed alla custodia ed uso dello stesso. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del gestore stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni delle attrezzature o beni forniti effettuati dal concessionario per l'esecuzione dell'attività.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura di 1 (una) annualità di canone di aggiudicazione (considerando un numero minimo di 4 mesi di apertura annuale).

La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune di Serra de' Conti dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere il servizio senza preavviso o giustificato motivo.

Resta salvo per il Comune di Serra de' Conti l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione di cui il Comune di Serra de' Conti abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta del Comune di Serra de' Conti.

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del competente Responsabile del Servizio del Comune di Serra de' Conti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione integrale del contratto di Concessione.

Il subappalto non comporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri del concessionario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

Si applica quanto previsto all'art. 174 del Codice.

L'aggiudicatario può subappaltare a terzi solamente le parti del contratto di concessione indicate in sede di offerta: in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di persistente inadempienza, il Comune di Serra de' Conti, dopo il 2° avvertimento scritto, e a suo insindacabile giudizio, dichiarerà la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio del Comune di Serra de' Conti, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà inoltre l'incameramento in tutto o in parte della cauzione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Sarà equiparato all'inadempimento e quindi regolamentato secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del complesso.

Il Comune di Serra de' Conti inoltre avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale della ditta;
- b) sospensione o cessazione dell'attività svolta dalla ditta senza giustificato motivo o autorizzazione del Comune;
- c) mancato e/o ritardato pagamento del canone di concessione;
- d) destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto del servizio;
- e) ingiustificato mancato rispetto del progetto gestionale presentato al momento della gara;
- f) cessione del contratto, salvo i casi dell'art. 7 e del D.Lgs 50/2016, anche nella forma della cessione/affitto di ramo d'azienda;
- g) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- h) sopravvenienza di condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività esercitata ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- i) organizzazione di eventi ed iniziative non autorizzati da parte del Comune e mancato rispetto degli orari previsti nell'organizzazione di eventuali eventi e manifestazioni;
- j) mancato rispetto della disciplina in materia di obblighi sul personale;
- k) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica;



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

- l) inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- m) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti o comunque prescritti dall'amministrazione;
- n) in qualsiasi altra ipotesi, anche non espressamente richiamata nel presente articolo, per la quale il capitolato preveda la risoluzione del contratto.

Il Comune dichiarerà la risoluzione del contratto previa contestazione formale al concessionario mediante raccomandata A/R o pec delle circostanze risolutive, assegnando un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni presentate non siano ritenute accoglibili, il Comune dichiarerà risolto il contratto con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, e disporrà i termini di riconsegna dell'immobile.

Nei casi di ritardato pagamento del canone, mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia di obblighi sul personale e per motivi di decoro, mancato rispetto del progetto presentato in sede di offerta tecnica, altre gravi inadempienze da parte del concessionario il Comune potrà intimare alla ditta, mediante raccomandata A.R. o pec, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari alla ditta per rimuovere la stessa. Nel caso in cui la ditta non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di risoluzione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, e disporrà i termini di riconsegna dell'immobile.

Il Comune riconosce al gestore la validità della concessione per 3 (tre) anni consecutivi, con possibilità di quest'ultimo di recedere anticipatamente nel caso ricorrano le condizioni di legge e comunque con un periodo di preavviso pari a 6 (sei) mesi, avendo dato dimostrazione che l'iniziativa sia divenuta gravemente antieconomica, senza alcun onere a suo carico: il gestore sarà comunque tenuto alla pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi ex ante, secondo quanto indicato al successivo art. 17.

ART. 14 - TERMINE DELLA GESTIONE

Al termine del contratto al concessionario non sarà dovuta dal Comune alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.

L'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che alla ditta affidataria siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale procede, in contraddittorio con la ditta concessionaria uscente, alla verifica dello stato dei locali, onde accertare l'assenza di danni o nocuenti all'immobile, fatta salva la normale usura, al fine anche dello svincolo della cauzione.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

La stipula del contratto avverrà secondo lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. Nel caso di registrazione in caso d'uso, ogni onere e spesa derivante dalla stipula e dall'esecuzione del contratto che disciplina il servizio è a carico del concessionario qualora non inderogabilmente posto a



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA LAVORI PUBBLICI

carico dell'amministrazione.

Per tutte le controversie non risolubili in via amichevole che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

ART. 16 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, e in particolare al D. Lgs n. 50/2016 ed in materia di somministrazione alimenti e bevande.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, s'intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.